

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5834	26 settembre 2006	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 gennaio 2006 presentata da Eros N. Mellini "Ridurre le spese per la Cooperazione transfrontaliera (posta n. 67 del Preventivo del Cantone)"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

in riferimento all'atto parlamentare citato a margine vi comunichiamo quanto segue.

CRB 67 Cooperazione transfrontaliera

Si premette che l'attività transfrontaliera o più in generale di politica estera è retta da un DL del 18 giugno 1990 che assicura un credito quadro annuo di fr. 300'000.-- a Preventivo. L'emendamento presupporrebbe pertanto la modifica o l'abrogazione di quel DL.

In realtà due terzi di quel credito è concesso dal Fondo Lotteria. Con le riduzioni effettuate sul P06, il CRB in questione rispetta il predetto DL, salvo per l'importo corrispondente all'unità amministrativa al 50% che svolge la funzione di segretariato, messo a disposizione dalla Cancelleria dello Stato.

Una compressione ulteriore del credito equivale a pregiudicare definitivamente l'attività. Si ritiene che un Cantone di confine, viste anche le competenze riservate dalla Costituzione federale e dagli Accordi internazionali alle Entità regionali, debba salvaguardare e promuovere un'attività transfrontaliera, oggi di fatto limitata per i mezzi a disposizione all'appartenenza alla Comunità di lavoro Regio Insubrica, ad Argealp e a puntuali contatti di carattere interregionale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini
Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

- DL 18.06.1990
- Mozione 23.01.2006

**Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito quadro
per la cooperazione transfrontaliera
(del 18 giugno 1990)**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 13 dicembre 1989 n. 3563 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro annuale di fr. 300'000.-- per il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera.

Art. 2 La suddivisione del credito quadro in singoli crediti di impiego è delegata al Consiglio di Stato. I crediti di impiego saranno giustificati nel messaggio sul preventivo.

Art. 3 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore¹⁾ con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU **1990**, 252.

Note:

1) Entrata in vigore: 27 luglio 1990.

MOZIONE

Ridurre le spese per la Cooperazione transfrontaliera (posta N° 67 del Preventivo)

del 23 gennaio 2006

Premessa

Questa cooperazione, ancorché interessante, non è a nostro avviso di priorità tale da investirci del denaro pubblico. La voce è a nostro avviso mantenibile, a condizione che il saldo esca perlomeno in pareggio.

Alla luce di quanto sopra citato, ci permettiamo inoltrare questa mozione

- **affinché si proceda a diminuire le spese del servizio per la Cooperazione transfrontaliera, portandone il bilancio fra uscite ed entrate perlomeno in pareggio.**

Per la Deputazione UDC:
Eros N. Mellini

